



Il nuovo “quadro normativo” degli Intermediari Finanziari

a cura dello Studio Di Legge – studiodilegge@alice.it

- 1. Premessa -**
- 2. Attività soggette ad iscrizione ex art. 106 tub -**
 - 2.1 Requisiti oggettivi delle attività per l’iscrizione ex art. 106 tub;**
 - 2.2 Requisiti soggettivi per l’iscrizione ex art. 106 tub;**
 - 2.3 Le modalità e i termini dell’iscrizione nell’elenco generale;**
 - 2.4 La cancellazione dall’elenco 106 tub;**
 - 2.5 Requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale;**
 - 2.6 Gli obblighi di comunicazione a Bankitalia.**
- 3. Attività e criteri per l’iscrizione ex art. 107 tub -**
 - 3.1 Premessa;**
 - 3.2 Criteri per l’iscrizione ex art. 107 tub;**
 - 3.3 Cancellazione dall’elenco speciale ex art. 107 tub.**
- 4. Attività e presupposti per l’iscrizione ex art. 113 tub -**
 - 4.0 Premessa;**
 - 4.1 Iscrizione delle attività di concessione di finanziamenti, intermediari in cambi e prestazione di servizi nella sottosezione 113 tub;**
 - 4.2 Le attività di assunzioni in partecipazioni;**
 - 4.3 Modalità e termini per l’iscrizione nella sezione dell’elenco generale prevista dall’art. 113;**
 - 4.4 La cancellazione dall’elenco 113 tub.**
- 5. Attività e condizioni per l’iscrizione ex art. 155 c.4 e 155 c.5 tub -**
 - 5.1 Cambiavalute – Iscrizione art. 155 c.5;**
 - 5.2 I confidi – Iscrizione art. 155 c.4.**
- 6. Attività e condizioni per l’iscrizione da parte di soggetti esteri -**
 - 6.1 Iscrizione nell’elenco generale degli intermediari finanziari comunitari;**
 - 6.2 Iscrizione nell’elenco generale degli intermediari finanziari extracomunitari;**
 - 6.3 Norme applicabili ai soggetti esteri;**
 - 6.4 Domanda di iscrizione dei soggetti esteri: modalità e termini;**
 - 6.5 Cancellazione dall’elenco dei soggetti esteri.**
- 7. Attività non condizionate all’iscrizione negli elenchi tub -**



Studio DI LEGGE

1.Premessa

Il Decreto n. **29 del 17 febbraio 2009** del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 78 del 3/04/2009, entrato in vigore in data 18/04/2009, titolato "Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari non bancari", **coordina e regola le nuove disposizioni in materia di intermediari finanziari** di cui agli articoli **106, 107, 113 e 155, comma 4 e 5 del T.U.B.** (D.Lgs. 1/11/1993, n. 385).

Tra le novità più rilevanti del decreto si segnalano:

- a. **L'individuazione di nuovi criteri per l'iscrizione nell'elenco speciale ex art. 107 TUB** (irrilevanza dei valori patrimoniali; etc.);
- b. **L'introduzione di nuovi requisiti per l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie** (aumento del capitale sociale versato a €/Mio 1,5 – forma giuridica di S.p.A. – mezzi patrimoniali €/Mio 5,0 – adeguamento entro il 27/7/09; etc.);
- c. **La revisione dei presupposti per l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale ai sensi dell'art. 113 TUB** (cancellazione dall'elenco 113 tub delle holding pure/statiche; attività esonerate dall'iscrizione elenchi TUB: acquisto di crediti di terzi vantati verso società del proprio gruppo; mera distribuzione di carte di debito/credito, trasferimento di fondi svolto in via strumentale; etc.);
- d. **L'integrazione dei presupposti per l'iscrizione nell'elenco generale 106 tub** (allineamento dei requisiti dei Money Broker agli iscritti 106 tub: capitale versato minimo € 600.000 entro il 14 ottobre 2009);
- e. **L'integrazione dei presupposti per la cancellazione dall'elenco generale 106 / 107 tub** (nuovi presupposti per la cancellazione dagli elenchi 106 e 107 tub – art. 10 D.M. 17/2/2009 n° 29; etc.).

Con questo documento, non esaustivo, si vuol dare un contributo per definire il "quadro normativo generale" che regola attualmente gli intermediari finanziari autorizzati. **L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.**

Definizioni:

1. **D.M. 17/02/2009** – Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari (richiamato [D.M. del 17/02/2009](#));
2. **Provvedimento della Banca d'Italia del 14/05/2009** – Disposizioni concernenti i soggetti operanti nel settore finanziario (G.U. n° 141 del 20/06/2009), (richiamato [Provvedimento Bankitalia del 14/05/2009](#)).



2. Attività soggette ad iscrizione ex art. 106 tub

2.1 Requisiti oggettivi di attività per l'iscrizione ex art. 106 tub

Le attività soggette ad iscrizione 106 tub sono:

- 2.1.1 Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;**
- 2.1.2 Attività di intermediazione in cambi;**
- 2.1.3 Attività di prestazione di servizi di pagamento;**
- 2.1.4 Attività di assunzione di partecipazioni;**
- 2.1.5 Altre attività finanziarie esercitabili.**

Nel proseguo si procede ad un'analisi individuale delle suddette attività.

2.1.1 Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma

L'attività di finanziamento, sotto qualsiasi forma, comprende le seguenti tipologie di operazioni concesse ad ogni tipo di finanziamento:

- 2.1.a). locazione finanziaria;
- 2.1.b). acquisto di crediti;
- 2.1.c). credito al consumo, definito dall'art. 121 del TUB, (fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica);
- 2.1.d). credito ipotecario;
- 2.1.e). prestito su pegno;
- 2.1.f). rilascio di fidejussioni, l'avallo, l'apertura di credito documentaria, l'accettazione, la girata, l'impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma (si rinvia al capitolo 2.2.2 per le disposizioni specifiche).

(Art. 3 del D.M. del 17/02/2009)

2.1.2 Attività di intermediazione in cambi

L'attività di intermediazione in cambi consta “nell'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta”.

(Art. 4 del D.M. del 17/02/2009)

2.1.3 Attività di prestazione di servizi di pagamento

L'attività di “prestazione di servizi di pagamento” sottende:



Studio DI LEGGE

- a) l'incasso e il trasferimento di fondi;
 - b) la trasmissione o l'esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;
 - c) la compensazione di debiti e crediti.
- (L'emissione e la gestione di carte di credito diventa di competenza iscritti ex art. 107, vedere sezione n° 3 di questo contributo – n.d.r.).

(Art. 5 del D.M. del 17/02/2009)

2.1.4 Attività di assunzione di partecipazioni

L'assunzione di partecipazioni sottende l'attività con cui si acquisiscono e gestiscono i diritti, sul capitale di altre imprese siano essi rappresentati o meno da titoli.

L'assunzione di partecipazione si caratterizza nella realizzazione di una situazione di “legame” con le imprese partecipate per lo sviluppo dell'attività del partecipante. L'attività di assunzione di partecipazioni si presume comunque realizzata quando l'intermediario sia titolare dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria pari o superiori al 10%.

(Art. 6 del D.M. del 17/02/2009)

2.1.5 Altre attività finanziarie esercitabili

Tra le altre attività finanziarie esercitabili dagli intermediari finanziari rientrano:

1. partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
2. consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
3. servizi di intermediazione finanziaria del tipo «*money broking*»;
4. gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
5. etc.

2.1.6 Attività strumenti e connesse (Art. 8 D.M. 17/02/2009)

Gli intermediari finanziari possono esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte.

E' strumentale l'attività' che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata. A titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di: a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria; b) gestione di immobili ad uso funzionale; c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati; d) formazione e addestramento del personale.



Studio DI LEGGE

E' connessa l'attività' accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività' esercitata. A titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di: a) informazione commerciale; b) locazione di cassette di sicurezza.

2.2 Requisiti soggettivi per l'iscrizione ex art. 106 tub

2.2.1 Una volta individuate le attività finanziarie che vanno debitamente riportata nello statuto come oggetto sociale, per l'esercizio, in via esclusiva, l'iscrizione dei soggetti nell'elenco ex art. 106 tub è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. **forma giuridica** di società per azioni, ovvero di società in accomandita per azioni, ovvero di società a responsabilità limitata ovvero di società cooperativa;
2. **capitale sociale** formalmente e effettivamente versato, non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni pari a € **600.000** (art. 3 lett. C, art 106 tub);
3. Possesso (e mantenimento – n.d.r.) da parte dei **partecipanti al capitale sociale** dell'intermediario del **requisito di onorabilità** (art. 108 T.U. e D.M. n. 517 del 30.12.98);
4. Possesso (e mantenimento – n.d.r.) da parte dei **soggetti** che svolgono funzioni di **amministrazione, direzione e controllo** del **requisito di onorabilità** (art. 109 T.U. e D.M. n. 516 del 30.12.98);
5. Possesso del requisito di **professionalità** per i **soggetti** che ricoprono **incarichi amministrativi e dirigenziali** all'interno della società finanziaria nonché per il collegio **sindacale** (art. 109 del T.U. e D.M. n. 516 del 30.12.98).

Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, la Banca d'Italia (in qualità di organo di controllo), può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità.

(D.Lgs. 1/09/1993 n° 385)

(D.M. 516 del 30/12/1998)()*

(D.M. 517 del 30/12/1998) ()*

(*) Vedi testo in appendice a questo contributo.

2.2.2 Requisiti degli intermediari finanziari che esercitano l'attività di rilascio di garanzie

1. I soggetti che intendono esercitare l'attività **rilascio di garanzie nei confronti del pubblico** devono essere iscritti nell'elenco generale e, oltre **all'oggetto sociale** che deve prevedere espressamente **l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico** devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) **costituzione** in forma di **società per azioni**;



Studio DI LEGGE

- b) **capitale sociale versato** non inferiore a euro **1,5 milioni**. Il capitale sociale deve essere investito in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità;
- c) **mezzi patrimoniali non inferiori a euro 2,5 milioni**;
- d) possesso (e mantenimento – n.d.r.) da parte dei **partecipanti al capitale sociale** dell'intermediario del **requisito di onorabilità** (art. 108 T.U. e D.M. n. 517 del 30.12.98);
- e) possesso (e mantenimento – n.d.r.) da parte dei **soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo** del requisito di **onorabilità** (art. 109 T.U. e D.M. n. 516 del 30.12.98);
- f) possesso del **requisito di professionalità** per i soggetti che ricoprono **incarichi amministrativi e dirigenziali** all'interno della società finanziaria nonché per il **collegio sindacale**, (art. 109 del T.U. e D.M. n. 516 del 30.12.98).

(Art. 11 del D.M. del 17/02/2009)

2. Agli intermediari finanziari iscritti al solo elenco generale 106 (non nell'elenco speciale 107 tub) è precluso il diritto di svolgere in **esclusiva / in via prevalente / in via rilevante** l'attività di **rilascio di garanzie nei confronti del pubblico**.

L'esercizio in via prevalente dell'attività di rilascio di garanzie configura la situazione in cui, in base al **bilancio** ovvero alla situazione semestrale di cui al successivo articolo 10 (del DM 17/02/2009), **l'ammontare delle garanzie** in essere sia **superiore al totale delle attività** dello stato patrimoniale, ovvero l'ammontare dei **ricavi prodotti dal rilascio di garanzie** sia **superiore al 50% dei ricavi complessivi dell'intermediario finanziario**.

L'esercizio in via rilevante dell'attività di rilascio di garanzie configura la situazione in cui **l'ammontare medio** delle garanzie nel semestre **sia superiore a euro 25 milioni**.

2.3 Le modalità e i termini dell'iscrizione nell'elenco generale

- 2.3.1** Le società tenute a **chiedere l'iscrizione nell'elenco generale** presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda **entro sessanta giorni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese**, se di nuova costituzione, ovvero dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie, se già costituite.

(Provvedimento Bankitalia del 14/05/2009)

- 2.3.2** La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell'**allegato n. 1** e sottoscritta dal legale rappresentante della società riporta i seguenti elementi:



Studio DI LEGGE

- a) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale e amministrativa (ove diversa dalla sede legale), il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) le **attività finanziarie** che si intende esercitare, per le quali si richiede l'iscrizione;
- c) il **capitale sociale** sottoscritto e quello versato;
- d) **per gli intermediari che intendono svolgere l'attività di rilascio di garanzie**, l'ammontare dei mezzi patrimoniali.

(Provvedimento Bankitalia del 14/05/2009)

2.3.3 Documentazione da produrre a corredo della domanda.

La domanda di iscrizione è corredata della seguente documentazione:

- a) **certificato** rilasciato **dall'Ufficio del registro delle imprese** o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese ovvero l'iscrizione delle modifiche statutarie;
- b) copia dell'atto **costitutivo** e dello **statuto sociale** dichiarati vigenti dal legale rappresentante della società;
- c) per le società di **nuova costituzione**:
 - attestazione del **versamento del capitale sociale**, rilasciata dalla banca italiana o dalla succursale in Italia di banca estera presso la quale il versamento è stato effettuato;
 - attestazione della **sussistenza del capitale medesimo**, resa dall'organo di controllo dell'intermediario;
 - in presenza di **conferimenti in natura**, la **relazione giurata** prevista dalla disciplina civilistica applicabile alla società;
- d) nel caso di **società già costituite**, una **perizia giurata**, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato; la perizia è effettuata da esperti, iscritti nell'albo dei revisori contabili, designati dalla società;
- e) **elenco dei soggetti** che detengono, direttamente o indirettamente (cioè per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona), **una partecipazione rilevante** nel capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette sono indicati i soggetti per il tramite dei quali è detenuta la partecipazione (cfr. [allegato n. 1-bis](#));
- f) copia del **verbale della riunione dell'organo amministrativo** nella quale è stata condotta la verifica della sussistenza dei **requisiti di onorabilità** in



Studio DI LEGGE

- capo ai soggetti aventi, direttamente o indirettamente, una **partecipazione rilevante** nel capitale della società;
- g) elenco nominativo, con indicazione delle generalità complete (cfr. modulo AR1 in [allegato n. 1-ter](#)), dei componenti l'**organo amministrativo** e di **quello di controllo** nonché degli eventuali **amministratori delegati**, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
 - h) copia del verbale della riunione dell'organo competente nella quale sono stati verificati i **requisiti degli esponenti aziendali**, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
 - i) un **programma** che illustri le **attività** che la società intende svolgere nonché le **linee di sviluppo, le strategie e gli obiettivi perseguiti**. Il programma è corredato da una descrizione dettagliata della **struttura aziendale** (organigramma, funzionigramma, ecc.) con indicazione delle funzioni di controllo e di ogni altro elemento utile ad illustrare le caratteristiche operative della società (novità 2009, n.d.r.);
 - j) per le **società già costituite**, l'**ultimo bilancio approvato** e una **situazione contabile aggiornata** sottoscritta dall'organo amministrativo e da quello di controllo;
 - k) per le società che intendono svolgere l'**attività di rilascio di garanzie**:
 - **attestazione** della banca italiana o della succursale in Italia di banca estera presso la quale è **depositato il capitale sociale versato**, con indicazione delle attività liquide o dei titoli di pronta liquidabilità in cui il capitale è investito;
 - **perizia giurata**, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e l'ammontare dei mezzi patrimoniali. La perizia è effettuata da esperti, iscritti nell'albo dei revisori contabili, designati dalla società;
 - **scheda informativa sui mezzi patrimoniali** secondo lo schema indicato nell'allegato n. 1-quater;
 - l) copia del **documento di identità** della persona che sottoscrive la domanda di iscrizione.

(Provvedimento Bankitalia del 14/05/2009)

2.3.4 L'istruttoria delle domande di iscrizione

La Banca d'Italia (Servizio Supervisione sugli intermediari specializzati), sulla base delle informazioni acquisite e dei documenti prodotti, **verifica la sussistenza dei requisiti** per l'iscrizione degli intermediari nell'elenco generale o nelle apposite sezioni dello stesso e provvede, **entro centoventi giorni** dalla data di ricezione della domanda, all'iscrizione ovvero la nega, con provvedimento motivato.



Studio DI LEGGE

2.4 La cancellazione dall'elenco 106 TUB

2.4.1 Cancellazione su istanza di parte

1. La **domanda di cancellazione** dall'elenco generale e dalle relative sezioni, redatta secondo lo schema riportato nell'[allegato n. 6](#) e sottoscritta dal legale rappresentante (ovvero dal liquidatore o curatore), è inviata alla Banca d'Italia **entro centoventi giorni dal verificarsi delle cause** alla base della richiesta.
2. Nella domanda sono indicate le motivazioni della richiesta.

(Provvedimento Bankitalia del 14/05/2009)

2.4.2 La cancellazione d'ufficio

Articolo 111 - Cancellazione dall'elenco generale

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco generale:

- a) per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 106, comma 2

“Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge”.

- b) qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo 106, comma 3, lettere a), b) e c)

“L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni; d) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo”.

2.4.3 La cancellazione d'ufficio per inattività (novità 2009)

Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, **può disporre la cancellazione dall'Elenco generale** quando:

- siano **decorsi 24 mesi** dall'iscrizione nell'Elenco **senza** che l'intermediario abbia dato **inizio all'attività**; ovvero
- l'intermediario abbia **interrotto** l'esercizio dell'attività per non meno di **24 mesi continuativi**.

2.5 Requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale



Studio DI LEGGE

- 2.5.1 **Requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali** e modalità di verifica
1. Ai sensi dell'articolo 109 del Testo Unico, i soggetti che svolgono **funzioni di amministrazione, direzione e controllo** presso gli intermediari finanziari devono possedere i requisiti di **professionalità, onorabilità e indipendenza** previsti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze.
 2. La verifica del possesso dei requisiti è condotta **dall'organo di appartenenza dell'esponente aziendale**, ad eccezione dei **componenti il collegio sindacale**, per i quali viene svolta dal **consiglio di amministrazione**. Nel caso di amministratore unico, la verifica è effettuata dall'organo di controllo. La verifica dei requisiti del direttore generale e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti è effettuata dall'organo amministrativo. L'organo che esperisce la verifica accerta il rispetto dei requisiti e valuta la completezza probatoria della documentazione esaminata.
 3. La verifica viene effettuata in un'**apposita riunione** nel corso della quale l'esame è condotto partitamente per **ciascuno** dei **soggetti interessati** e con la loro rispettiva astensione. La relativa delibera deve essere **analitica** e, pertanto, deve dare atto dei presupposti delle valutazioni effettuate. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di 10 anni dalla data della delibera.
 4. Per quanto attiene all'accertamento del **requisito di professionalità**, i verbali delle delibere assunte dai competenti organi aziendali esplicitano le specifiche attività svolte da ciascun soggetto ritenute idonee ai fini dell'accertamento e i relativi periodi di espletamento.
 5. In ordine all'accertamento del **requisito di onorabilità**, dai verbali deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti. Nel verbale va fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti di esponenti per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.
 6. È rimessa al prudente apprezzamento della società la scelta di **non effettuare le verifiche** in merito ai **requisiti di onorabilità** in capo agli esponenti che rivestono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.
 7. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli interessati devono presentare all'organo competente, che l'acquisisce, la **documentazione comprovante il possesso dei requisiti**. Gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo competente affinché possa adottare le misure necessarie.
 8. L'organo competente, ove verifichi la **mancanza dei requisiti** di cui al comma 1, **entro trenta giorni** dalla verifica dichiara la decadenza o la sospensione dell'interessato dall'incarico, dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia.
-



Studio DI LEGGE

9. Per gli **intermediari finanziari esteri** la verifica del possesso dei **requisiti di cui al comma 1** in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione è condotta dall'**organo amministrativo**, o altro organo equivalente, dell'intermediario.
10. In caso di sostituzione di organi aziendali, la verifica dei requisiti è effettuata secondo quanto indicato nel presente articolo. Entro **trenta giorni** dalla verifica, è trasmessa alla **Banca d'Italia** copia del **verbale della riunione** nel corso della quale è stata effettuata la verifica medesima.

(Provvedimento Bankitalia del 14/05/2009)

2.5.2 Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale e modalità di verifica

1. A chiunque **possiede**, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, **partecipazioni in misura superiore al 5 per cento del capitale** rappresentato da azioni con diritto di voto in un intermediario finanziario è richiesta la verifica dei **requisiti di onorabilità** previsti dalle vigenti disposizioni.
2. La verifica dei requisiti è **effettuata dall'organo amministrativo** dell'intermediario finanziario; esso è responsabile della verifica e della completezza probatoria della documentazione posta a supporto delle valutazioni effettuate. Per tale verifica possono essere di ausilio, oltre alle risultanze del libro dei soci, le comunicazioni effettuate dai soci ai sensi dell'articolo 110 del Testo Unico.
3. Ove il partecipante sia una **persona fisica**, per la verifica dei requisiti l'intermediario finanziario può far riferimento alla documentazione che, a titolo esemplificativo, è indicata **nell'[allegato n. 5](#)**.
4. Ove il partecipante al capitale sia una **persona giuridica**, l'accertamento deve riguardare i **componenti l'organo amministrativo** ed il direttore generale della società (ovvero i soggetti che ricoprono cariche equivalenti). In tal caso per la valutazione dei requisiti l'intermediario finanziario potrà avvalersi anche del verbale dell'organo amministrativo del partecipante da cui risulti che è stata effettuata la verifica in capo ai citati soggetti. Nel caso in cui il soggetto partecipante sia un ente vigilato dalla Banca d'Italia, i competenti organi sociali dell'intermediario finanziario potranno, nell'ambito della loro autonoma valutazione, far riferimento ai requisiti già accertati in capo ai predetti esponenti aziendali.
5. La **documentazione acquisita** a tal fine è trattenuta presso la società e **conservata** per un periodo di **10 anni** dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata. Dai verbali deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare l'insussistenza delle situazioni previste dalla legge. Nel **verbale** va comunque fatta **menzione** di eventuali **procedimenti in**



Studio DI LEGGE

corso nei confronti degli interessati, attinenti a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.

6. Qualora i partecipanti vengano, **successivamente**, a trovarsi in una delle situazioni che comportano la **perdita del requisito di onorabilità**, lo **comunicano** tempestivamente **all'intermediario** che provvede ad informare la Banca d'Italia.

(Provvedimento Bankitalia del 14/05/2009)

2.6 Gli obblighi di comunicazione a Bankitalia

Comunicazioni sugli esponenti aziendali

1. Gli **intermediari finanziari** comunicano alla Banca d'Italia ogni **modifica** della **composizione degli organi sociali** nonché la sostituzione del direttore generale o di coloro che ricoprono cariche con funzioni equivalenti a quella di direttore generale. A tal fine, entro **trenta giorni** dalla **data di accettazione della nomina** da parte degli interessati (ovvero, per i dirigenti, da quella di conferimento delle relative funzioni) o **di cessazione** dalla carica, gli intermediari inviano alla Banca d'Italia il **modulo AR1** riportato nell'[allegato n. 7](#). Non sono tenuti a effettuare le comunicazioni i confidi, i soggetti di cui all'articolo 155, comma 6 del Testo Unico ed i soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo Unico.
2. I soggetti che svolgono funzioni di **amministrazione, direzione e controllo** presso gli intermediari finanziari comunicano alla Banca d'Italia, entro **trenta giorni** dalla data di **notifica** all'intermediario finanziario dell'**avvenuta iscrizione**, le **cariche analoghe** ricoperte presso **altre società** ed enti di qualsiasi natura con sede in Italia o all'estero. A tal fine si avvalgono del **modulo AR3**, riportato nell'[allegato n. 8](#). Gli stessi comunicano alla Banca d'Italia **ogni modifica intervenuta** (nuova nomina, variazione di carica o cessazione) **entro sessanta giorni** dalla data della modificazione.

(Provvedimento Bankitalia del 14/05/2009)

Comunicazioni alla Banca d'Italia da parte dei soggetti iscritti

1. Gli intermediari finanziari comunicano alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano:
 - a) la **denominazione sociale**, la **sede legale e amministrativa** (ove diversa da quella legale);
 - b) l'**oggetto sociale**;
 - c) le **attività esercitate**;
 - d) il **capitale sociale**;
 - e) il **legale rappresentante**;



Studio DI LEGGE

- f) il **codice fiscale**;
 - g) la **forma giuridica**.
2. I **confidi** comunicano alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano quanto indicato al comma 1, lettere a), e), f), g) nonché lettera d) ovvero il fondo consortile.
 3. I soggetti di cui all'articolo 155, comma 6 del Testo Unico comunicano alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano quanto indicato al comma 1, lettere a), e) ed f).
 4. I soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'**articolo 113** del Testo Unico comunicano alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano quanto indicato al comma 1, lettere a), b), e), ed f).
 5. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti devono essere effettuate con il **modulo VAR**, riportato nell'[allegato n. 9](#), **entro trenta giorni** dall'avvenuta modifica.
 6. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettere a), b) ed e) sono effettuate **entro trenta giorni dalla delibera** o, se la modifica è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla data di iscrizione; nel caso di modifiche statutarie, al modulo VAR deve essere allegata una copia dello statuto della società dichiarato vigente dal legale rappresentante, da cui risultino le relative modifiche. Nel caso di **modifiche di cui al comma 1, lettere b) e c)**, gli intermediari finanziari provvedono ad inviare anche una **versione aggiornata del programma di attività** previsto dagli articoli 2, comma 3, lettera i), e 5, comma 3, lettera f), del presente provvedimento.
 7. Nell'ipotesi in cui, a seguito della **modifica dell'oggetto sociale**, sussistano i presupposti per una **diversa rubricazione** nell'ambito dell'elenco generale o delle sue sezioni, il soggetto interessato inoltra alla Banca d'Italia l'**istanza di iscrizione** secondo le modalità stabilite nel Titolo II ed indicano nell'apposito riquadro del modulo di iscrizione la precedente collocazione nell'elenco.
 8. Qualora la **modifica dell'oggetto sociale** comporti l'esercizio dell'attività di **rilascio di garanzie**, gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia la documentazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera k), ovvero, qualora si tratti di intermediari esteri, quella di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g) del presente provvedimento. Gli intermediari finanziari **inizieranno l'attività di rilascio di garanzie** solo dopo aver **ricevuto** dalla Banca d'Italia la **conferma dell'iscrizione** sulla base della nuova documentazione prodotta.
 9. In caso di **perdite** che possano comportare una **riduzione del capitale sociale** al di **sotto del minimo** richiesto per il **mantenimento dell'iscrizione** nell'elenco generale, l'intermediario finanziario **comunica, senza indugio**, il fatto alla **Banca d'Italia** **indicando le iniziative** che intende assumere al riguardo.
-



Studio DI LEGGE

10. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini previsti dalla stessa, **segnalazioni periodiche** sulla propria **situazione patrimoniale, economica e finanziaria** (vedi segnalazioni statistiche – [circolare n° 273 del 5/01/2009](#)). Il **mancato invio di due segnalazioni periodiche consecutive** potrà rilevare quale **presupposto della proposta di cancellazione** dell'intermediario **dall'elenco generale** ai sensi dell'**articolo 111, comma 1, lettera c)** del Testo Unico.
11. Secondo quanto previsto dall'articolo 11 del Decreto, gli intermediari finanziari che esercitano **l'attività di rilascio di garanzie**:
- a) inviano alla Banca d'Italia il **bilancio annuale**, completo dei relativi allegati, **entro trenta giorni** dalla sua **approvazione**;
 - b) assolvono l'obbligo di **trasmissione della situazione dei conti semestrale** mediante **l'invio delle segnalazioni periodiche** di cui al precedente comma 10;
 - c) **comunicano** alla Banca d'Italia di avere **accertato l'esercizio in via prevalente o rilevante** dell'attività di rilascio di garanzie **entro sette giorni dall'accertamento** medesimo. Nella **comunicazione** indicano le **iniziative intraprese** per ricondurre l'attività nei **limiti consentiti e trasmettono le deliberazioni assunte** a tal fine dall'organo amministrativo, verificate dall'organo di controllo;
 - d) comunicano **entro sette giorni** alla Banca d'Italia l'avvenuta **riconduzione nei limiti consentiti** dell'attività esercitata **in via prevalente o rilevante**.

(Provvedimento Bankitalia del 14/05/2009)



3. Attività e criteri per l'iscrizione ex art. 107 tub

3.1 Premessa

Gli intermediari finanziari hanno l'**obbligo** di **richiedere** alla Banca d'Italia l'**iscrizione** nell'elenco speciale ex art. **107 tub** al verificarsi delle **seguenti condizioni** specifiche; l'iscrizione può essere effettuata d'ufficio dalla Banca d'Italia.

(Art. 15 del D.M. del 17/02/2009)

3.1.a) intermediari finanziari esercenti attività di finanziamento sotto qualsiasi forma.

Gli intermediari finanziari che svolgono le seguenti attività al superamento del **volume di attività finanziarie di € 104 milioni** hanno l'**obbligo** di iscriversi nell'**elenco speciale 107 tub**.

1. **locazione finanziaria;**
2. **acquisto di crediti;**
3. **credito al consumo;**
4. **credito ipotecario;**
5. **prestiti su pegno.**

Gli intermediari finanziari che svolgono l'attività di **rilascio di garanzie** in modo **esclusivo e/o prevalente e/o rilevante** (nei confronti del pubblico) devono adeguarsi e rispettare i **seguenti requisiti**:

- a) costituirsi esclusivamente nella forma di **S.p.A.**;
- b) detenere **capitale sociale** versato non inferiore a **euro 1,5 milioni**.

Il **capitale sociale** deve essere **investito** in **attività liquide** o in **titoli di pronta liquidabilità**, entrambi depositati su un unico conto costituito presso una succursale operante in Italia di una banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta liquidabilità si intendono i **titoli di debito negoziati su mercati regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob** ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza.

Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), al valore equo;

- c) disporre di **mezzi patrimoniali** pari o superiori a **euro 5 milioni** (vedi prospetto mezzi patrimoniali);
- d) l'**oggetto sociale** deve prevedere espressamente l'esercizio dell'attività di **rilascio di garanzie nei confronti del pubblico**.

(Art. 16 del D.M. del 17/02/2009)



Studio DI LEGGE

Le **condizioni quantitative** (di cui al comma 2, lettere a), b) e c) precedenti), vanno accertate con riferimento ai dati **dell'ultimo bilancio approvato** e devono essere **mantenute** per i **sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio** cui il bilancio si riferisce (esempio bilancio al 31.12.09 e conferma superamento al 30.6.2010). La Banca d'Italia può definire le ipotesi in presenza delle quali e' possibile procedere all'iscrizione nell'elenco speciale prima dei citati termini.

Ai fini **dell'iscrizione nell'elenco speciale** la Banca d'Italia **verifica** il **possesso** da parte dell'intermediario dei **requisiti** (di cui agli articoli 15, comma 2 e 16, comma 1, del presente decreto) nonché il **rispetto** delle **disposizioni** previste **dal Titolo V del Testo Unico**.

(Art. 17 del D.M. del 17/02/2009)

- 3.1.a i **confidi** (iscritti ex art. 155 c.4) che abbiano un volume di attività finanziaria **pari o superiore** a euro **75 milioni** hanno l'**obbligo** di iscriversi nell'elenco speciale ex art. 107 tub;
- 3.1.b gli intermediari finanziari esercenti l'attività di **assunzione di partecipazioni**, (ivi comprese le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317), che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a euro **52 milioni** hanno l'obbligo di iscriversi nell'elenco speciale 107 tub;
- 3.1.c gli **intermediari finanziari** esercenti l'attività di **intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio** hanno l'obbligo di iscriversi nell'elenco speciale 107 tub;
- 3.1.d gli **intermediari finanziari** esercenti l'attività di **emissione o gestione di carte di credito e di debito** hanno l'obbligo di iscriversi nell'elenco speciale 107 tub;
- 3.1.e gli **intermediari finanziari** per i quali ricorrono le **condizioni stabilite** dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il **mutuo riconoscimento**, ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico hanno l'obbligo di iscriversi nell'elenco speciale 107 tub;
- 3.1.f gli **intermediari finanziari incaricati** della **riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento** previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera c), della **legge 30 aprile 1999, n. 130**, anche ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, della stessa legge hanno l'obbligo di iscriversi nell'elenco speciale 107 tub;
- 3.1.g le **società cessionarie** per la **garanzia di obbligazioni bancarie, non rientranti nell'ambito di un gruppo bancario** come definito dal Testo unico hanno l'obbligo di iscriversi nell'elenco speciale 107 tub.

(Art. 15 del D.M. del 17/02/2009)

3.2 Criteri per l'iscrizione ex art. 107 tub



Studio DI LEGGE

L'**iscrizione** degli intermediari finanziari (ad eccezione delle società di concessione di garanzie bancarie), è **negata** qualora l'intermediario:

1. **non rispetti le regole di adeguatezza patrimoniale** stabilite dalla Banca d'Italia;
2. **non disponga di metodi di misurazione e gestione dei rischi**;
3. **non disponga di un sistema informativo-contabile** adeguato rispetto al volume e alla complessità delle attività svolte o che intende svolgere;
4. **non disponga di strutture di controllo interno**, adeguate rispetto al volume e alla complessità dell'attività svolta o che intende svolgere.

3.2.a Rispetto delle regole di adeguatezza patrimoniale

L'adeguatezza patrimoniale prevede il **costante controllo dei limiti operativi dell'intermediario finanziario** "equivalenti" metodologicamente, ai limiti degli istituti di credito. L'intermediario 107 tub oltre a disporre del capitale sociale adeguato (e mezzi propri superiori a € 5 milioni per gli intermediari che svolgono attività di rilascio di garanzie) deve **disporre** di un **patrimonio di vigilanza** (formato da Patrimonio base + Patrimonio supplementare + elementi da dedurre determinato analiticamente da elementi contabili) adeguato ovvero sempre **superiore al patrimonio di vigilanza minimale** determinato dal capitale sufficiente a fronte delle seguenti 3 tipologie di rischi:

+ a) rischio credito (pari al 8% o 6% delle attività a rischio ponderate in base alla tipologia di rischio stesso);

+ b) rischio di mercato

+ c) rischio operativo

Quindi con il crescere delle attività a rischio ponderato (ovvero degli impieghi rappresentati dai finanziamenti concessi) deve crescere il patrimonio dell'intermediario a copertura delle medesime attività a rischio per le disposizioni sul patrimonio di vigilanza e la vigilanza prudenziale (vedi [Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell' "Elenco Speciale" – Circ. 216](#))



Studio DI LEGGE

3.2.b Metodi di misurazione e gestione dei rischi

L'intermediario 107 tub deve disporre di metodi di misurazione e gestione del rischio applicati ai seguenti rischi suddivisi in Rischi di I° pilastro e Rischi di II° pilastro.

<u>Rischi di I° pilastro</u>	<u>Rischi di II° pilastro</u>
<ul style="list-style-type: none">• Rischio di credito;• Rischio di controparte;• Rischio operativo.	<ul style="list-style-type: none">• Rischio di concentrazione;• Rischio di mercato;• Rischio di tasso di interesse;• Rischio residuo;• Rischio strategico;• Rischio reputazione.

L'intermediario deve quindi implementare:

1. un **sistema dei controlli sulla gestione dei suddetti rischi**;
2. un **sistema di autovalutazione** dei rischi **I.C.A.A.P.** (Internal Capital Adequacy Assessment) che mira a determinare un **capitale interno complessivo** formato dalla **somma del capitale interno** a fronte di **ogni singolo rischio**;
3. un **processo informativo direzionale** tra **organi aziendali** e **Banca d'Italia**.

3.2.c Struttura del controllo interno

La **struttura del controllo interno** deve essere adeguata al volume e alle complessità delle attività e deve prevedere **3 livelli di controlli**:

- **i controlli di I° livello**, ovvero i **controlli di linea**;
- **i controlli di II° livello**, i **controlli dei rischi** in precedenza evidenziati;
- **i controlli di III° livello**, i **controlli dell'internal auditor** estesi di fatto alla compliance ovvero alla conformità della normativa primaria e secondaria di settore Bankitalia.

3.2.d Sistema informativo contabile

Un sistema informativo contabile adeguato rispetto al volume delle complessità delle attività deve supportare in modo coerente ed efficace tutti i **processi aziendali** e i **flussi informativi** vincolanti e sistematici verso l'Organo di controllo.

Tale sistema informativo deve far fronte, in particolare, a due **adempimenti articolati, sistematici e vincolanti** definiti **segnalazioni**:



Studio DI LEGGE

- **le segnalazioni statistiche** trimestrali–semestrali-annuali, ben più impegnative e articolate delle segnalazioni statistiche cui sono assoggettati dall’esercizio in corso gli intermediari finanziari ex art. 106 tub ([Circ. 217 e Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie](#) – [Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi - Circ. 154 Testo integrale](#)).
- **le segnalazioni Ce.Ri.** (Centrale Rischi) che, con cadenza mensile, vanno a segnalare per ciascun cliente i rapporti di credito a garanzia, le sofferenze (Circolare Bankitalia n° 139 del 11/02/1991 – Delibera C.I.C.R. 29 marzo 1994).

In ultima nota va evidenziato che gli intermediari 107 redigono il **bilancio “IAS compliance”** che prevede informazioni più articolate e approfondite di bilancio ex D.Lgs. 87/92 a carico degli intermediari iscritti ex art. 106 tub (vedi provvedimento in materia di bilanci degli intermediari non bancari).

In sostanza si vuole porre in evidenza che l’iscrizione nell’elenco speciale 107 tub da parte dell’iscritto 106 tub è “impegnativa” sia per la proprietà che per la governance in quanto prevede strutture, risorse e organizzazione di livello decisamente superiori a quelle richieste all’iscritto 106 tub, con assoggettamento ad una più strutturata vigilanza ed alla vigilanza prudenziale “equivalente” (degli istituti di credito) all’interno di processi e procedure che dovranno essere esistenti, adeguati ed applicati.

3.3 Cancellazione dall’elenco speciale ex art. 107 tub

La Banca d'Italia provvede alla cancellazione dall'elenco speciale ove:

- a) siano **decorsi dodici mesi dall'iscrizione** l'intermediario **non abbia dato inizio all'attività**, ovvero
- b) abbia **interrotto** l'esercizio dell'attività per **oltre dodici mesi continuativi**.



4. Attività e presupposti per l'iscrizione ex art. 113 tub

Premessa

“Sono obbligati all'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 113 del Testo Unico i soggetti che esercitano, non nei confronti del pubblico, in via esclusiva, una o più attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del testo unico.” (Art. 12 co.1 DM 17/02/2009)

L'**obbligo** (di iscrizione al 113 tub ndr) **ricorre anche a carico dei soggetti che esercitano dette attività non nei confronti del pubblico in via prevalente** (Art. 12 co.2 DM 17/02/2009). **La verifica della condizione della prevalenza va effettuata mediante la comparazione delle citate attività con quelle di natura diversa, industriale, commerciale o di servizi, esercitate dal medesimo soggetto, secondo quanto indicato nel successivo articolo 13** (vedi sez. successiva 4.1.1).

L'esercizio in via esclusiva dell'attività finanziaria non nei confronti del pubblico conferisce quindi il **diritto/dovere** della iscrizione nell'elenco **113 tub**: il “dovere” in quanto l'intermediario è comunque assoggettato al controllo Bankitalia e il “diritto” in quanto deve ottemperare a minori adempimenti rispetto al soggetto iscritto nell'elenco generale 106 tub.

Attività esercitata (non) nei confronti del pubblico.

Le (suddette) attività sono **esercitate nei confronti del pubblico** qualora siano svolte nei **confronti di terzi con carattere di professionalità**; per “**pubblico**” si qualifica l'esercizio di attività rivolta ad un numero elevato di soggetti (vedi successivo 4.1.1); per **professionale** si intende l'esercizio abituale e non occasionale delle attività finanziarie. Si evidenzia che il **carattere “pubblico”** è rilevante anche penalmente in quanto la mancanza dell'iscrizione nell'elenco generale 106, l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 132 co 1, tub per abusiva attività finanziaria (reclusione da 4 a 6 mesi).

Non configurano, altresì, operatività nei confronti del pubblico le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza. Per **gruppo di appartenenza** si intende quel gruppo costituito dalle società controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'**art. 2359 c.c.** nonché le controllate della stessa controllante, **tali attività rientrano** quindi negli **obblighi di iscrizione al 113 tub**. La deroga non trova applicazione per gli acquisti di credito da intermediari finanziari del gruppo medesimo.

L'esercizio dell'attività finanziaria (non) in esclusiva

“Alle società che intendono svolgere attività finanziarie, ma non in esclusiva, è comunque precluso l'esercizio nei confronti del pubblico. Omissis. La nozione assume rilevanza nel corso dello svolgimento dell'attività, ai fini repressivi di comportamenti assunti in violazione delle norme in esame. Si pensi al caso di una società, non finanziaria, il cui statuto preveda lo svolgimento di operazioni finanziarie ai fini “strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale”: se, in realtà, in base agli indici oggettivi (quali, ad esempio, l'abitualità delle operazioni, i mezzi organizzativi



Studio DI LEGGE

predisposti, l'incidenza sul fatturato, la pubblicità, etc.), è possibile desumere l'esercizio di "attività finanziarie nei confronti del pubblico" (perché svolta appunto professionalmente verso terzi), si configura con il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132 T.U.B.) (Da Consiglio Nazionale del Notariato Studio n° 3532).

4.1 Le attività di concessione di finanziamenti, intermediari in cambi, prestazione di servizi

4.1.1 Premessa

I soggetti che esercitano le attività di:

- a) concessione di finanziamenti;
- b) intermediazione in cambi;
- c) prestazione di servizi

allorché sono svolte **non nei confronti del pubblico**, ed in **via esclusiva** (in termini qualitativi di attività finanziaria – n.d.r.) sono **obbligati all'iscrizione** nell'**apposita sezione** dell'elenco generale prevista dall'articolo **113** del Testo unico.

1. L'individuazione e la qualificazione dell'esercizio (in via prevalente) non nei confronti del pubblico

L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, di una o più delle attività finanziarie di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 12, comma 3, sussiste, quando, in base ai **dati dei bilanci approvati** relativi agli **ultimi due esercizi chiusi**, ricorrono **entrambi i seguenti presupposti**:

- a) **l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria** di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia **superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale**, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
- b) **l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo** di cui alla predetta lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento richiamati dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico, sia **superiore al 50% dei proventi complessivi**.

(Art. 13 del D.M. del 17/02/2009)

2. Va comunque evidenziato che:

- a) l'attività di **credito al consumo** si considera comunque **esercitata nei confronti del pubblico anche quando è limitata all'ambito dei soci**;
- b) **l'attività di rilascio di garanzie**, (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) del D.M. 17/02/2009) è esercitata **nei confronti del pubblico** quando **anche uno solo tra il**



Studio DI LEGGE

garantito e il beneficiario della garanzia non faccia parte del gruppo dell'intermediario finanziario. Tuttavia l'attività di rilascio di garanzie non è esercitata nei confronti del pubblico se il garantito fa parte del gruppo del soggetto garante ed il beneficiario sia una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale.

(Art. 9 del D.M. del 17/02/2009)

3. Per completezza, i soggetti che esercitano attività finanziaria, non nei confronti del pubblico ancorché in via “non prevalente” (ovvero senza raggiungere i coefficienti della prevalenza di cui al punto precedente) non devono essere iscritti nell'elenco generale 106, sezione 113 tub e non sono quindi sottoposti a tutti gli adempimenti Bankitalia.

4.2 Le attività di assunzioni in partecipazioni

4.2.1 L'iscrizione dell'attività di assunzioni in partecipazione nell'elenco generale 106 tub e non nella sezione 113

L'attività di assunzione in partecipazioni è soggetta all'iscrizione nell'elenco generale 106 e non nella sezione 113 quando è esercitata nei confronti del pubblico ovvero qualora sia svolta nei confronti dei terzi con carattere di professionalità e le assunzioni di partecipazioni avvengano nell'ambito di un progetto che conduca alla alienazione delle partecipazioni dopo interventi volti alla riorganizzazione aziendale, allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio (Merchant Bank).

4.2.2 L'iscrizione dell'attività di assunzioni in partecipazione nella sezione 113 tub

L'intermediario esercente l'attività di assunzione di partecipazioni **ha l'obbligo di iscriversi nell'elenco 113 tub** qualora tale attività sia **svolta unitamente ad altra attività finanziaria** eseguita **nei confronti delle società partecipate** (es. attività di finanziamento, etc.).

Di converso le **holding “statiche o pure”** che svolgono quindi **esclusivamente attività di partecipazione** hanno il **diritto/dovere di chiedere la cancellazione dall'elenco 113 tub** con il vantaggio di non essere soggetti ad alcun adempimento Bankitalia (tenuta dell'archivio unico informatico, fermo restando la consegna dell'archivio unico, off line, entro 4 mesi, a Bankitalia – novità 2009).

(Art. 9 del D.M. del 17/02/2009)

4.3 Modalità e termini per l'iscrizione nella sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 113



Studio DI LEGGE

1. I soggetti tenuti ad iscriversi nella sezione specifica dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo Unico che intendono svolgere **in via esclusiva** attività finanziarie presentano alla Banca d'Italia domanda di iscrizione **entro sessanta giorni** dall'**iscrizione nel registro delle imprese**, se di nuova costituzione, ovvero dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie, se già costituiti.
2. I soggetti tenuti ad iscriversi che **esercitano in via prevalente** attività finanziarie presentano domanda di **iscrizione entro** il termine di **sessanta giorni** dalla data di approvazione del secondo bilancio da cui risulti l'esercizio in via prevalente delle attività finanziarie.
3. La **domanda di iscrizione**, redatta secondo lo schema riportato nell'[allegato n. 2](#) e sottoscritta dal legale rappresentante della società, indica:
 - a) la **denominazione sociale** o la ragione sociale, la forma giuridica, la sede legale e amministrativa (ove diversa dalla sede legale), il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b) le **attività finanziarie** che si intende esercitare, per le quali si richiede l'iscrizione.
4. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara che:
 - a) le persone, nominativamente indicate, che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo possiedono i requisiti di onorabilità ed indipendenza;
 - b) i soggetti, specificamente indicati, che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nella società possiedono i requisiti di onorabilità;
 - c) le attività finanziarie sono svolte in via prevalente od esclusiva.
5. La **domanda di iscrizione è corredata della seguente documentazione**:
 - a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese ovvero l'iscrizione delle modifiche statutarie;
 - b) stralcio dell'atto costitutivo per la parte relativa all'oggetto sociale;
 - c) copia del documento di identità della persona che sottoscrive la domanda di iscrizione.

(Provvedimento Bankitalia del 14/05/2009)

4.4 La cancellazione dall'elenco 113 tub

4.4.1 La cancellazione dall'elenco generale su istanza di parte

La cancellazione delle holding “statiche o pure”

1. I soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 113 del Testo Unico che alla data di entrata in vigore del Decreto esercitavano attività di
-



Studio DI LEGGE

assunzione di partecipazioni senza svolgere congiuntamente altra attività finanziaria nei confronti delle proprie partecipate e che non sono quindi più tenuti all'iscrizione nella citata sezione dell'elenco generale, **richiedono alla Banca d'Italia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento** (pubblicato sulla G.U. n° 141 del 20 giugno 2009 quindi la scadenza è fissata nel **17 ottobre 2009**), la cancellazione dalla sezione medesima utilizzando lo schema di domanda riportato nell'[allegato n. 6 \(modulo di cancellazione\)](#). Nel campo "Altro da specificare (...)" del citato schema riportano la seguente motivazione: "Richiesta di cancellazione ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del D.M. 17 febbraio 2009, n. 29".

(Provvedimento Bankitalia del 14/05/2009)

La cancellazione ordinaria

La domanda di cancellazione dall'elenco generale e dalle relative sezioni, redatta secondo lo schema riportato nell'[allegato n. 6](#) e sottoscritta dal legale rappresentante (ovvero dal liquidatore o curatore), è inviata alla Banca d'Italia entro centoventi giorni dal verificarsi delle cause alla base della richiesta.

Nella compilazione del modulo vanno indicate le motivazioni della richiesta:

- Venir meno dell'esercizio in via prevalente (nei confronti/non nei confronti del pubblico – n.d.r.) delle attività finanziarie come definita dall'art. 13 del D.M. 17/02/2009 n° 29;
- La cessazione dell'attività con conseguente cancellazione della società nel registro delle imprese, per fusione, incorporazione o altra trasformazione che comunque comporti il venir meno dell'intermediario iscritto;
- La modifica dell'oggetto sociale;
- La perdita dei requisiti di mantenimento dell'iscrizione;
- L'adozione di provvedimenti di liquidazione comprese l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal regio decreto legge 16 marzo 1942 n° 267;
- Altro da specificare...



Studio DI LEGGE

5. Attività e condizioni per l'iscrizione ex art. 155 c.4 e 155 c. 5, tub

5.1 Cambiavalute – Iscrizioni art. 155 c.5

I soggetti in qualsiasi forma giuridica costituiti che **esercitano in via professionale**, anche su base stagionale, **l'attività di cambiavalute**, sono **iscritti in un'apposita sezione dell'elenco generale**.

I cambiavalute possono altresì esercitare attività strumentali e connesse, attività connesse al turismo o alla prestazione di servizi di trasporto di persone e attività numismatica, in conformità al regime proprio di ciascuna di esse.

I **partecipanti al capitale** dei cambiavalute devono possedere i **requisiti di onorabilità determinati** con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 108 del Testo unico.

I titolari di ditte individuali nonché **coloro che svolgono funzioni**, comunque denominate, di **amministrazione, direzione e controllo** presso soggetti che svolgono attività di cambiavalute, costituiti in qualunque forma giuridica, devono **possedere i requisiti di onorabilità determinati** con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico.

(Art. 14 del D.M. del 17/02/2009)

5.2 I confidi – Disciplina e iscrizioni art. 155 c.4

5.2.1 D.L. 30 settembre 2003 n° 269- Art. 13 Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi

1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «**confidi**», **i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi**; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive *e del Ministro delle politiche agricole e forestali*; per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale» l'elenco previsto



Studio DI LEGGE

dall'articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. *In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione e' composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni.*

2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, **svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi** e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi **possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio**, nonché **utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili** costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attività indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «**confidi**», «**consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi**» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi **e' vietato a soggetti diversi dai confidi**.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e' punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
8. **I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.**
9. **Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti** nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.
10. **Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenere l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni**; essi non divengono consorziate o soci ne' fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti *riservata* all'assemblea.



Studio DI LEGGE

11. Il comma 10 *si applica* anche ai confidi di secondo grado.
12. **Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni.**
13. **La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, ne' inferiore a 250 euro.**
14. **Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto e' costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.**

Omissis

5.2.2 **Domanda di iscrizione dei confidi nell'apposita sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 155, comma 4, del Testo Unico**

1. I **confidi** presentano alla Banca d'Italia la **domanda di iscrizione entro sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese**, se di nuova costituzione, ovvero dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie, se già costituiti. Per i confidi con forma giuridica di consorzio, il termine di presentazione della domanda di iscrizione decorre dalla data di registrazione del contratto nel registro delle imprese.
2. La **domanda di iscrizione**, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n. 3 e sottoscritta dal legale rappresentante del confidi, **indica:**
 - a) la **denominazione del confidi**, la forma giuridica, la sede legale e amministrativa (ove diversa dalla sede legale), il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b) che il **capitale sociale versato** ovvero il fondo consortile non è inferiore a quanto previsto dall'articolo 13, comma 12, della legge confidi;
 - c) che la compagine sociale o consortile è composta da piccole e medie imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 13, commi 8 e 9, della legge confidi, ciascuna detentrici di un'apartecipazione non inferiore a euro 250,00 né superiore al 20% del capitale o fondo. Tali condizioni devono risultare anche dallo statuto sociale.
3. La domanda di iscrizione è **corredata della seguente documentazione:**



Studio DI LEGGE

- a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante, a seconda dei casi, l'iscrizione della società nel registro delle imprese, l'iscrizione delle modifiche statutarie ovvero, nel caso di consorzi, la registrazione del contratto;
 - b) copia, dichiarata vigente dal legale rappresentante, dell'atto costitutivo e dello statuto sociale o, nel caso di consorzio, del contratto consortile;
 - c) schema di composizione del patrimonio netto del confidi (cfr. allegato n. 3-bis);
 - d) copia del documento di identità della persona che sottoscrive la domanda di iscrizione.
4. **Il confidi verifica, alla conclusione del primo esercizio, che il patrimonio netto non sia inferiore a euro 250.000,00 e sia rispettato l'articolo 13, comma 14, della legge confidi. A tal fine, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, il confidi invia alla Banca d'Italia lo schema di composizione del patrimonio netto** (cfr. [allegato n. 3-bis](#)).

(Provvedimento Bankitalia del 14/05/2009)



6. Attività e condizioni per l'iscrizione da parte di soggetti esteri;

6.1 Iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari comunitari

L'esercizio nei confronti del pubblico di attività finanziaria con stabile organizzazione nel territorio della Repubblica da parte di intermediari finanziari comunitari ed extracomunitari e' subordinato all'iscrizione nell'elenco generale che è a sua volta subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) **svolgimento effettivo dell'attività finanziaria nel Paese di provenienza (novità);**
- b) **esercizio in Italia dell'attività finanziaria in via esclusiva;**
- c) **costituzione di un fondo di dotazione di importo almeno pari al capitale sociale richiesto, dall'articolo 106, comma 3, del Testo unico, agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia (i).** Per gli intermediari che esercitano l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, costituzione di un fondo di dotazione di importo non inferiore a euro 2,5 milioni, elevato a euro 5 milioni ove l'attività e' esercitata in via esclusiva, prevalente o rilevante. Il fondo di dotazione deve essere investito per almeno euro 1,5 milioni in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità, entrambi depositati su un unico conto costituito presso una succursale operante in Italia di una banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta liquidabilità si intendono i titoli di debito negoziati su mercati regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza. Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), al valore equo.

(Provvedimento Bankitalia del 14/05/2009)

(i) Vedi sez. 2 di questo contributo

6.2 Iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari extracomunitari

L'iscrizione nell'elenco generale di **intermediari finanziari comunitari** e' subordinata al ricorrere delle **seguenti condizioni:**

- a) **svolgimento effettivo dell'attività finanziaria nel Paese di provenienza;**
- b) **esercizio in Italia dell'attività finanziaria in via esclusiva;**
- c) **costituzione di un fondo di dotazione** di importo almeno pari al capitale sociale richiesto, dall'articolo 106, comma 3, del Testo unico, agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia. Per gli intermediari che esercitano l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, costituzione di un fondo di dotazione di importo non inferiore a euro 2,5 milioni, elevato a euro 5 milioni ove l'attività e' esercitata in via esclusiva, prevalente o rilevante. Il fondo di dotazione deve essere investito per almeno euro 1,5 milioni in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità, entrambi depositati su un



Studio DI LEGGE

unico conto costituito presso una succursale operante in Italia di una banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta liquidabilità si intendono i titoli di debito negoziati su mercati regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza. Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), al valore equo;

- d) **rilascio** da parte del rappresentante legale della società di **dichiarazione** attestante **l'osservanza dei principi e delle cautele di cui alle raccomandazioni emesse dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) in tema di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.**

(Provvedimento Bankitalia del 14/05/2009)

6.3 Norme applicabili ai soggetti esteri

Agli intermediari finanziari comunitari ed extracomunitari iscritti nell'elenco generale (ai sensi del presente decreto – DM 17/02/2009), si applicano, in quanto compatibili con la presente disciplina in relazione all'attività svolta in Italia, **gli articoli 106, 107, 108 e 109**, comma 1, per quanto concerne i requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, ed articolo 111 del Testo unico. Per verificare la sussistenza dei requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale si fa riferimento all'attività esercitata in Italia.

Quindi:

- per quanto concerne le attività ex art. 106 vengono applicate le disposizioni di cui alla sezione 2 di questo contributo;
- per quanto concerne le attività ex art. 107 vengono applicate le disposizioni di cui alla sezione 3 di questo contributo.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze **dispone la cancellazione dall'elenco generale**, secondo **quanto previsto dall'articolo 111** del Testo unico, **quando vengano meno le condizioni stabilite negli articoli 20 e 21 del presente decreto** (vedi sezione 2.4.2).

(D.M. del 17/02/2009)

6.4 Domanda di iscrizione dei soggetti esteri: modalità e termini

1. L'esercizio di **attività finanziarie nei confronti del pubblico con stabile organizzazione** nel territorio della Repubblica da parte di **soggetti esteri** è **subordinato all'iscrizione nell'elenco generale.**
2. Gli intermediari finanziari esteri tenuti all'iscrizione nell'elenco generale inviano alla **Banca d'Italia domanda di iscrizione**, redatta secondo lo schema riportato nell'[allegato n. 1](#) e sottoscritta dal legale rappresentante dell'intermediario estero e dal responsabile della stabile organizzazione in Italia. **La domanda è inviata entro**



Studio DI LEGGE

sessanta giorni dall'iscrizione della stabile organizzazione in Italia nel registro delle imprese. Essa indica:

- a) la **denominazione sociale**, la **forma giuridica**, la **sede legale dell'intermediario all'estero** e la **sede della stabile organizzazione in Italia**, il **codice fiscale** di quest'ultima e le **generalità complete del suo responsabile**;
- b) l'**importo del fondo di dotazione** della stabile organizzazione in Italia;
- c) le **attività finanziarie** che si intende **esercitare in Italia**, per le quali si richiede l'iscrizione;
- d) le **attività finanziarie effettivamente svolte con continuità nel paese estero** nel quale l'intermediario ha la **propria sede legale**.

3. La domanda di iscrizione è corredata della seguente documentazione:

- a) **certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**, attestante l'iscrizione della stabile organizzazione nel registro delle imprese, con indicazione delle attività finanziarie da esercitare in Italia;
 - b) **copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale dell'intermediario, tradotti in italiano**. La corrispondenza della versione italiana a quella in lingua originale è attestata dal responsabile della stabile organizzazione in Italia;
 - c) **attestazione del versamento del fondo di dotazione della stabile organizzazione da parte della banca italiana, della banca comunitaria o della succursale in Italia della banca estera presso la quale il versamento è stato effettuato, ovvero perizia giurata**, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e l'ammontare complessivo del fondo di dotazione. La perizia è effettuata da esperti iscritti nell'albo dei revisori contabili, designati dalla stabile organizzazione;
 - d) **elenco nominativo**, con indicazione delle generalità complete (cfr. **modulo AR1** in [allegato n. 1-ter](#)), delle **persone che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione in Italia** nonché dei **partecipanti rilevanti nell'intermediario finanziario estero**;
 - e) **copia del verbale della riunione** nella quale l'organo amministrativo dell'intermediario estero ha condotto la **verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza** in capo ai **soggetti che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione in Italia** nonché dei **requisiti di onorabilità dei partecipanti rilevanti nell'intermediario finanziario estero**;
 - f) **un programma** che illustri le **attività che l'intermediario intende svolgere in Italia** nonché le **linee di sviluppo**, le **strategie** e gli **obiettivi perseguiti**. Il programma è corredato di una descrizione dettagliata della struttura aziendale (organigramma, funzionigramma, ecc.) con indicazione delle funzioni di
-



Studio DI LEGGE

controllo e di ogni altro elemento utile ad illustrarne le caratteristiche operative;

- g) per gli **intermediari che intendono svolgere l'attività di rilascio di garanzie:**
- per la **parte del fondo di dotazione** che deve essere tenuta in **forma liquida**, l'**attestazione** della **banca italiana** o della **succursale in Italia di banca estera** presso la quale la stessa è depositata, con indicazione delle attività liquide o dei titoli di pronta liquidabilità in cui è investita;
 - **perizia giurata**, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'**esistenza** e l'**ammontare complessivo del fondo di dotazione**. La perizia è effettuata da esperti iscritti nell'albo dei revisori contabili, designati dalla stabile organizzazione;
- h) **ultimo bilancio approvato dell'intermediario;**
- i) ove si tratti di **intermediario appartenente ad un gruppo**, descrizione della struttura del gruppo di appartenenza;
- j) per gli **intermediari extracomunitari**, **dichiarazione** del rappresentante legale dell'intermediario estero **attestante l'osservanza dei principi e delle cautele** di cui alle raccomandazioni emesse dal **Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI)** in tema di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite;
- k) copia del **documento di identità** delle **persone** che **sottoscrivono la domanda di iscrizione**.

4. Gli intermediari finanziari comunitari di paesi in cui esiste una regolamentazione di settore equivalente a quella vigente in Italia non sono tenuti a fornire le informazioni e la documentazione richiesta nei precedenti commi 2, lettera b), e 3. Essi trasmettono allegata alla domanda di iscrizione copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, tradotti in italiano .

(Provvedimento Bankitalia del 14/05/2009)

6.5 Cancellazione dell'elenco dei soggetti esteri

Il ministero dell'Economia e delle Finanze dispone la **cancellazione** dall'elenco generale, secondo quanto previsto dall'**articolo 111** del Testo unico, quando vengano meno le **condizioni stabilite** negli articoli **20(1)** e **21(2)** del **D.M. 17/02/2009**.

- (1) Condizioni per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti esteri comunitari
- (2) Condizioni per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti esteri extracomunitari



7. Attività non condizionate all'iscrizione negli elenchi tub

Le seguenti attività non sono soggette ad apposita iscrizione negli elenchi tub:

1. Attività di prestazione di servizi:

- a) recupero crediti;
- b) trasporto e consegna di valori;
- c) emissione o gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso o, in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di tali beni o servizi;
- d) emissione o gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte di credito o di debito utilizzabili esclusivamente presso lo stesso o, in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di tali beni o servizi;
- e) mera distribuzione di carte di credito e di debito;
- f) trasferimento di fondi, svolto in via strumentale alla propria attività principale, a condizione che il soggetto che effettua tali operazioni non possa disporre per proprio conto dei fondi medesimi.

2. Attività di partecipazione

L'attività di partecipazione rileva ai fini dell'iscrizione (113 tub) solo se svolta congiuntamente ad altra attività finanziaria nei confronti delle partecipate (vedi cap. 4.2).

(Art. 12, comma 3, del D.M. del 17/02/2009)



Studio DI LEGGE

Appendice

DECRETO 30 dicembre 1998, n. 517 del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Articolo 1 -Onorabilità dei partecipanti al capitale di intermediari finanziari -1. Chiunque partecipa in un intermediario finanziario in misura superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto, inerente alle azioni o quote eccedenti, qualora: a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; c) sia stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene indicate alla lettera b). Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla l'intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 23 del testo unico. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione. 3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore. 4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale. 5. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

Decreto 30 dicembre 1998, n. 516 del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Articolo 1 -Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di intermediari finanziari.

I consiglieri di amministrazione degli intermediari finanziari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività dell'intermediario finanziario; c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. 2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1. 3. L'amministratore delegato, l'amministratore unico ed il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella dell'intermediario finanziario presso il quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del testo unico, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, sentito l'interessato, previa contestazione dei requisiti mancanti da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'audizione, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali dell'intermediario finanziario, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.



Studio DI LEGGE

Articolo 2 -Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo- 1. I soggetti competenti al controllo dei conti di intermediari finanziari devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Articolo 3 -Situazioni impeditive -1. Non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che: a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria; b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge, o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. 3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Articolo 4 -Requisiti di onorabilità -1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale negli intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. 2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno. 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Articolo 5 -Sospensione dalle cariche- 1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale: a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c); b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente articolo 4, comma 2, con sentenza non definitiva; c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione fra le materie da trattare nella prima assemblea utile successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione, almeno quindici giorni prima della sua audizione. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nei casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.